



Prot. n. 97/275/179/2017/AC

TORINO, 18 Settembre 2017

Alle Associazioni Titolari di Farmacia
della Regione Piemonte
Inviata tramite e-mail

per l'inoltro
A tutte le Farmacie
del Territorio di competenza
Loro indirizzi

e p.c. All'Assessorato alla Sanità
della Regione Piemonte - Direzione Sanità
Assistenza farmaceutica, Integrativa e protesica
Trasmessa via fax 011.432 44 20

OGGETTO: RIMBORSO DI RIFERIMENTO – 16 SETTEMBRE 2017

Il 16 settembre 2017 è entrato in vigore l'elenco dei medicinali interessati dal sistema di rimborso di riferimento aggiornato dall'AIFA il giorno precedente.

Tra le novità, si segnalano in particolare:

- la riduzione del valore di rimborso di alcuni confezionamenti di *Acido alendronico + Colecalciferolo, Desloratadina, Esomeprazolo e Metotrexato*;
- l'ingresso nel sistema di ulteriori confezionamenti di *Lansoprazolo ed Omeprazolo* e delle associazioni *Enalapril+Lercanidipina* e *Ramipril+Amlodipina*;
- l'eliminazione della *Calcitonina sintetica di salmone*.

Si ricorda che la "clausola di salvaguardia" - a copertura di eventuali irreperibilità nel circuito distributivo regionale del medicinale a prezzo più basso - è applicabile soltanto nei casi in cui nella lista di trasparenza è presente almeno un medicinale con prezzo allineato al valore massimo di rimborso.

In tutti gli altri casi, fermo restando l'obbligo di proporre la sostituzione con il medicinale di prezzo più basso inserito nella lista di trasparenza, **il cittadino è tenuto a corrispondere la differenza tra il prezzo del medicinale dispensato ed il valore massimo di rimborso**.

Facendo seguito alle precedenti circolari sul medesimo argomento, si comunica che - ai sensi della vigente disciplina regionale - dal **16 settembre 2017** hanno trovato applicazione in Piemonte i prezzi di rimborso dei medicinali a brevetto scaduto derivanti dall'elenco dei medicinali interessati dal sistema del prezzo di riferimento pubblicato sul sito ministeriale il 15 settembre u.s..

Rispetto alla situazione precedente (vedi circolare n°152 del 2 agosto u.s.), si segnalano in particolare:

➔ **l'inserimento nell'elenco dei seguenti confezionamenti, tutti per uso orale:**

⇒ <i>ENALAPRIL + LERCANIDIPINA 28 unità (20+10) mg</i>	Riferimento €10,00
⇒ <i>LANSOPRAZOLO 28 unità 15 mg</i>	Riferimento €6,72
⇒ <i>LANSOPRAZOLO 28 unità 30 mg</i>	Riferimento €10,75
⇒ <i>OMEPRAZOLO 28 unità 20 mg</i>	Riferimento €8,45
⇒ <i>RAMIPRIL/AMLODIPINA 30 unità 5+5 mg</i>	Riferimento €6,12
⇒ <i>RAMIPRIL/AMLODIPINA 30 unità 10+5 mg</i>	Riferimento €7,22
⇒ <i>RAMIPRIL/AMLODIPINA 30 unità 5+10 mg</i>	Riferimento €8,04
⇒ <i>RAMIPRIL/AMLODIPINA 30 unità 10+10 mg</i>	Riferimento €9,14

Le prescrizioni dei medicinali relativi (generici/equivalenti, Atover, Coripren, Lercaprel, Zanipril, Dages, Duotens, Icomb,...), oltre ad essere esentate dal ticket fisso, **dal 16 settembre 2017** sono assoggettate alle **specifiche norme in materia di sostituzione**: poiché le rispettive liste di trasparenza contengono medicinali con prezzo allineato al valore massimo di rimborso, ad esse è **applicabile la clausola di salvaguardia** a copertura della eventuale temporanea carenza nel normale ciclo distributivo del medicinale di prezzo più basso;

➔ **l'eliminazione dal sistema dei confezionamenti di CALCITONINA sintetica di salmone da 5 unità 50 UI e 100 UI (tutti per uso parenterale)**, le cui liste di trasparenza sono attualmente prive di medicinali in commercio;

➔ **la diminuzione del prezzo di riferimento dei seguenti confezionamenti**:

CONFEZIONAMENTO	Prezzo riferimento 2 agosto 2017	Prezzo riferimento 16 settembre 2017
ACIDO ALENDRONICO + COLECALCIFEROLO 4 unità 70 mg/5600 ui uso orale	€15,64	€ 13,60
DESLORATADINA 20 unità 5 mg uso orale	€4,13	€4,11
ESOMEPRAZOLO 14 unità 20 mg uso orale	€5,90	€5,88
ESOMEPRAZOLO 14 unità 40 mg uso orale	€7,66	€7,64
METOTREXATO 4 unità 7,5 mg uso parenterale	€21,49	€20,79
METOTREXATO 4 unità 10 mg uso parenterale	€27,76	€26,96

Nell'evidenziare che non sono ovviamente variate le modalità generali di gestione delle prescrizioni dei medicinali assoggettati al sistema, si trasmette come di consueto in allegato (All.2) **l'elenco dei confezionamenti per i quali** – fino ad eventuali futuri allineamenti dei prezzi di uno o più medicinali inseriti nelle liste relative – **è comunque prevista una quota a carico dell'assistito** ed a cui **non può essere applicata la "clausola di salvaguardia"** a copertura dell'eventuale temporanea carenza nel normale ciclo distributivo del medicinale di prezzo più basso: per gli altri confezionamenti, invece, la quota è dovuta soltanto nei casi in cui il medico esprima sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale prescritto con quello avente prezzo più basso oppure l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista.

Si ricorda, a tale proposito, che le quote di cui sopra - dalle quali **sono esentati soltanto gli assistiti identificati dai codici E92, G01, G02, V01, V01.2** - devono essere **riportate sulla ricetta ed evidenziate al rigo 10b) "Quota assistito"** della Distinta Contabile Riepilogativa.

Si ricorda, inoltre, che:

✚ i medicinali **CIQORIN e SANDIMMUN NEORAL** sono **integralmente rimborsati dal SSN qualora prescritti ai pazienti trapiantati in possesso della relativa esenzione per patologia (052)**, nei confronti dei quali il farmacista - salvo indicazione di sostituibilità da parte del medico - **non deve proporre la sostituzione né applicare l'eventuale differenza di prezzo** con il farmaco più economico. In tutti gli altri casi CIQORIN e SANDIMMUN NEORAL sono invece assoggettati alle ordinarie modalità di sostituzione ed eventuale applicazione della differenza di prezzo (cfr. la circolare n° 16 del 20 gennaio 2016);

✚ fino ad eventuale nuova comunicazione la trattenuta del **2,25%** (ex Legge 135/2012) deve essere applicata a **tutti i medicinali erogati in regime SSN, compresi i medicinali a brevetto scaduto** con prezzo corrispondente a quello di riferimento (vedi tra le altre la circolare n°181 del 22 agosto 2012). Si rammenta al riguardo che **non sono tenute al pagamento di tale trattenuta le farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo SSN al netto dell'Iva non superiore a euro 387.324,67 e le altre farmacie con fatturato annuo SSN al netto dell'Iva non superiore a euro 258.228,45**;

✚ i medicinali (branded o generici) con **prezzo al pubblico allineato al valore massimo di rimborso non sono assoggettati allo sconto scalare SSN**: per quelli che invece hanno un prezzo al pubblico superiore, lo sconto SSN deve essere calcolato sul prezzo al pubblico medesimo, al netto dell'IVA (vedi tra le altre la circolare n°118 del 22 maggio 2012).

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
Marco COSSOLO

IL PRESIDENTE
Massimo MANA

